

LE APERTURE IN TEMA DI CITTADINANZA: IL CASO DI ROMA ANTICA

di
Paolo Iafrate

L'impero romano ha conosciuto un lungo periodo di attrazione di popoli a livello mondiale, al quale sono seguiti altri periodi di decadenza (quanto a benessere e immigrazione), differenziati a seconda dei tempi. La ripresa dei flussi di immigrazione in questo arco temporale trova tra le città protagoniste Roma che rappresenta un fondamentale polo politico del paese e costituisce il luogo di massima concentrazione degli immigrati. Tuttavia, nel contesto economico globale a seguito della crisi, l'area romana non valorizza l'immigrazione come un supporto per il processo di globalizzazione. Nel periodo dell'impero romano il concetto del confine (*limes*) includeva le popolazioni "barbare" e portava a considerare gli accordi militari e commerciali come atti preliminari per avviare un percorso di convivenza e integrazione. La politica imperiale, attraverso una strategia dell'inclusione collettiva, considerava queste popolazioni una risorsa non una emergenza. In particolare, a partire dal III secolo d.C. era elevata la richiesta di manodopera agricola da inserire nei latifondi (nei quali i coloni andavano gradualmente sostituendo gli schiavi), come anche le persone da arruolare nell'esercito (cui si fece ricorso anche con deportazioni forzate di popolazioni all'interno dell'impero). In questi flussi, secondo un concetto di integrazione *ante litteram*, il permesso di ingresso nei territori imperiali implicava l'assegnazione di abitazioni e lavoro nelle campagne.

Il nostro viaggio nel tempo ci riporta a 2100 anni fa circa: siamo nel I secolo a.C., e Roma ha posto le basi per il suo imperialismo, dominando i tre quarti della Penisola Italiana e la quasi totalità del bacino mediterraneo. Eppure coloro che possono fregiarsi del vanto di poter esclamare "*Civis Romanus sum!*" ("Sono un cittadino romano") sono solo alcuni, e tutti presenti nel Lazio e in alcune piccole aree geografiche dell'Italia centrale. Tutti gli altri sono "peregrini" (stranieri) o beneficiari di una

semi-autonomia prevista dal Diritto Latino. A partire dalla fine del II secolo a.C. i Sanniti, i Marsi, i Peligni, i Lucani, i Frentani e tutti gli altri popoli comunemente chiamati "*Italici*" esprimono il loro malcontento nei confronti di Roma: la loro condizione prevede un'enorme serie di doveri da rispettare (il pagamento delle tasse e dei tributi, l'arruolamento di truppe da fornire alle Legioni di Roma, la perdita della sovranità dei propri territori ecc...) ma ben pochi privilegi e diritti di cui godere. In un certo senso, anche loro sono protagonisti del successo di Roma: le legioni di Scipione l'Africano, di Scipione l'Emiliano, di Lucio Emilio Paolo, di Tito Quinzio Flaminio e di altri valorosi condottieri contano infatti una notevole presenza di contingenti italici. Ebbene, in questo scenario politico romano, questi non vengono presi in considerazione, in quanto "non romani". Il desiderio di questi popoli è quello di partecipare ed essere inclusi nell'impianto politico ed economico di Roma, di essere inseriti nelle tribù romane e di poter essere ammessi nella suddivisione delle terre. Alcuni politici romani notano il malcontento italico, e cercano di porvi rimedio, ma invano. Infatti, ogni tentativo di includere queste popolazioni nella diretta gestione politica di Roma trova l'opposizione e il veto dell'aristocrazia senatoria.

L'unico romano che si propone come esponente e protettore dei diritti degli Italici è il tribuno Marco Livio Druso, attraverso una serie di leggi volte a integrare sempre di più le popolazioni dell'Italia centrale nel sistema di cittadinanza romano. La proposta di legge sembra trovare il consenso di alcuni membri del Senato e del ceto equestre, e gli Italici cominciano a riporre le proprie speranze in Livio Druso. Tuttavia, la casta dei patrizi e dei ricchi proprietari terrieri manifesta il proprio dissenso nei confronti del tribuno, fino ad ordinarne una congiura.

LIV., *Per. LXX*, "*Senatus cum inpotentiam equestris ordinis in iudiciis exercendis ferre nollet, omni vi eniti coepit, ut ad se iudicia transferret, sustinente causam eius M. Livio Druso trib. pleb. qui ut vires sibi adquireret, perniciose spe largitionum plebem concitavit.*"

“Il Senato non tollerava lo strapotere dell’ordine equestre nei tribunali e cominciò a fare il massimo sforzo perché i giudizi gli fossero affidati. Questa causa era sostenuta dal tribuno della plebe Marco Livio Druso il quale, per accrescere la sua influenza, eccitò la plebe con la speranza pernicioso di una elargizione.”

Poco prima che la legge venga approvata dai comizi e dal concilio della plebe, Marco Livio Druso viene dunque trovato morto, accoltellato da dei sicari inviati da alcuni senatori¹.

“La morte di Druso [...] bastò a suscitare la guerra italica. Erano allora consoli L. Cesare e P. Rutilio, quando tutta l’Italia prese le armi contro i Romani. [...] La loro causa era giustissima: chiedevano infatti la cittadinanza, avendo protetto fino ad allora la Repubblica con le loro armi: per tutti que-

gli anni e per tutte quelle guerre avevano servito con un numero doppio di soldati e cavalieri a quello dei Romani, ma non erano stati insigniti della cittadinanza, e solo grazie a loro vi era stata tanta gloria. Con questa motivazione, uomini dello stesso popolo e dello stesso sangue potevano finire per comportarsi come stranieri e nemici.” (VELL. PAT., *Hist.*, II, 15, 1-2).

I sogni degli Italici sembrano essere terminati assieme al tribuno della plebe, proprio ad un passo dalla realizzazione di quel grande progetto politico, che questi popoli desiderano da tempo. Tuttavia, nonostante la sconfitta, il popolo italico, ad esclusione di Umbri ed Etruschi passa alla rivolta armata, e sotto il sannita Gaio Papio Mutilio e il marsio Quinto Poppedio Silone² inizia la “Guerra Sociale”, termine con il quale si intende “*socius*”, alleato³.

Gli Italici, una volta alleati e fedeli confederati di Roma, si dichiarano adesso nemici

¹ APP., *B.C.* I.35 = 155 ss. Dopo di loro (i Gracchi), anche il tribuno Livio Druso, di stirpe nobilissima, promise agli alleati italici, che insistevano nella loro richiesta, di proporre nuovamente una legge per la concessione della cittadinanza. Infatti quelli la desideravano innanzi tutto per giungere, con questo solo atto, da sudditi che erano, alla direzione dell'impero. Druso, avendo di mira questo progetto, guadagnava alla propria causa la plebe romana con la deduzione di molte colonie in Italia e Sicilia che, votate da molto tempo, non erano ancora state inviate. Cercava anche di riavvicinare con una legge imparziale il Senato e il ceto equestre, che allora erano al massimo contrasto a causa dei tribunali e, non potendo apertamente trasferirsi di nuovo al Senato le corti giudicanti, preparò questo compromesso. Poiché i senatori, a causa delle rivoluzioni, arrivavano a mala pena a trecento, propose che ne venissero aggiunti altrettanti, scelti per meriti fra i cavalieri e che in seguito le corti giudicanti si scegliessero fra tutti costoro.

150 Il Senato vedeva malvolentieri che in una sola volta gli venissero aggiunti tanti membri nuovi e che dal ceto equestre passassero al massimo ordine.

36 = 162 Gli alleati italici, in vantaggio dei quali soprattutto Druso aveva combinato questo piano, erano in ansia anch'essi, per la legge coloniarica, temendo che venisse senz'altro tolto loro l'agro pubblico romano che, ancora indiviso, essi coltivavano per averlo occupato con la forza o di nascosto, ed essendo in molti casi preoccupati anche per le loro proprietà private. Etruschi ed Umbri, che avevano gli stessi timori degli altri alleati italici, e che, come sembra, erano stati fatti venire in città per invito dei consoli, in realtà per uccidere Druso, ma a

parole per parlare contro di lui, apertamente protestavano contro la legge ed attendevano il giorno della votazione. Druso, che aveva avuto sentore di ciò, raramente usciva in pubblico e dava sempre udienza nell'atrio della sua casa scarsamente illuminato: una sera, mentre congedava la folla, gridò improvvisamente di essere stato trafitto e mentre diceva così, cadde. Fu trovato trafitto al fianco da un coltello da calzolaio.

² I consoli del 90 a.C. furono il Marsico Quinto Poppedio Silone, per il gruppo centrale, e il Sannita Gaio Papio Mutilo, per il gruppo del sud. In virtù dei loro successi, furono entrambi riconfermati in carica per l'89 a.C. Vd. SALMON 1958, pp. 169-177.

³ Secondo lo storico Velleio Patercolo, ad Ascoli, in questa rivoluzione tutti i cittadini in possesso della cittadinanza romana vennero uccisi ed i ribelli organizzatesi in esercito, istituirono la Lega Italica, con un propria capitale prima a *Corfinium*, poi ad Isernia, crearono un senato, e assunsero lì anche una propria moneta. La Lega Italica era formata da un esercito di circa 100.000 uomini, costituito in legioni sulla base dell'orientamento romano, suddiviso in due raggruppamenti: il primo, con a capo il generale Quinto Poppedio Silone, posto a guardia del Piceno e degli Abruzzi, mentre il secondo inviato più a sud nel Sannio ed in Campania, guidato dal sannita Gaio Papio Mutilo. I romani invece, contavano su un esercito di circa 100.000 unità, e per fronteggiare la minaccia istituirono alcune legioni a nord di Roma con a capo il console Publio Rutilio Lupo, mentre i reparti a sud erano guidati dall'altro console Lucio Giulio Cesare, per contrastare i ribelli sanniti.

di quest'ultima. A seguito delle iniziali vittorie conseguite dall'esercito romano contro gli Italici, Roma comprende di non poter competere contro circa venti popoli riuniti, e anche se potesse, questo significherebbe sacrificare tutte le risorse acquisite a seguito della ripresa economica avuta dopo la crisi d'età graccana⁴.

⁴ La propensione ad attribuire la scelta dei contenuti della concessione della cittadinanza romana ad apposite esigenze e valutazioni concrete, si evince da un passo di Tito Livio (VIII.14.10 (pace coi Latini nel 338 a.C.): *principes senatus relationem consulis de summa rerum laudare sed, cum aliorum causa alia esset, ita expediri posse consilium dicere, <si>, ut pro merito cuiusque statueretur, [si] de singulis nominatim referrent populis. relatam igitur de singulis decretumque. Lanuvinis civitas data sacraque sua reddita, cum eo ut aedes lucusque Sospitae Iunonis communis Lanuvinis municipibus cum populo Romano esset. Aricini Nomentanique et Pedani eodem iure quo Lanuvinii in civitatem accepti. Tusculanis servata civitas quam habebant crimenque rebellionis a publica fraude in paucos auctores versum. in Veliternos, veteres cives Romanos, quod totiens rebellassent, graviter saevitum: et muri deiectioni et senatus inde abductus iussique trans Tiberim habitare, ut eius qui cis Tiberim deprehensus esset usque ad mille pondo assium clarigatio esset nec priusquam aere persoluto is qui cepisset extra vincula captum haberet. in agrum senatorum coloni missi, quibus adscriptis speciem antiquae frequentiae Uelitrae receperunt. et Antium nova colonia missa, cum eo ut Antiatibus permetteretur, si et ipsi describi coloni vellent; naves inde longae abactae interdictumque mari Antiatum populo est et civitas data. Tiburtes Praenestinique agro multati neque ob recens tantum rebellionis commune cum aliis Latinis crimen sed quod taedio imperii Romani cum Gallis, gente efferata, arma quondam consociassent. ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt. Campanis equitum honoris causa, quia cum Latinis rebellare nolissent, Fundanisque et Formianis, quod per fines eorum tuta pacataque semper fuisset uia, civitas sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris condicionisque cuius Capuam esse placuit.)*

I membri più autorevoli del senato elogiarono l'intervento del console (Camillo) su una questione politica capitale, ma dissero che, siccome non tutti i Latini si trovavano nella stessa situazione, si sarebbe potuta prendere una decisione conforme ai meriti di ciascun popolo soltanto esaminando i singoli casi uno per uno. Vennero così passati in rassegna e valutati singolarmente. Ai Lanuvinii venne concessa la cittadinanza e furono lasciati i culti religiosi, a condizione però che il tempio e il bosco di Giunone Sospita diventassero patrimonio comune degli abitanti di Lanuvio e del popolo romano. Ad Aricini, Nomentani e Pedani venne concessa la cittadinanza alle stesse condizioni dei Lanuvinii. Ai Tuscolani fu permesso di

Nell'89 a.C. il console Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, propone la *lex Pompeia*⁵ che consente ai coloni della Gallia Cisalpina di acquisire la cittadinanza, esempio di come Roma alla fine avrebbe dovuto per forza piegarsi alle richieste dei popoli italici per non trovarsi sconfitta⁶.

mantenere gli stessi diritti civili goduti in passato, e l'accusa di aver riaperto le ostilità ricadde su pochi responsabili, senza coinvolgere la città. Il trattamento riservato ai Veliterni, un tempo cittadini romani, fu severissimo per la loro recidività: non soltanto furono rase al suolo le mura della loro città, ma i membri del senato vennero allontanati e furono costretti a stabilirsi al di là del Tevere: chi fosse stato colto al di qua del fiume avrebbe dovuto pagare una multa fino a mille assi, e l'esecutore dell'arresto non avrebbe dovuto rilasciare il prigioniero prima della riscossione della taglia. Nelle terre dei senatori vennero inviati coloni, il cui arruolamento restituì a Velitra la popolosità di un tempo. Anche ad Anzio fu insediata una nuova colonia, dando per scontato che agli Anziati sarebbe stato concesso di iscriversi di persona se lo avessero voluto. Le loro navi da guerra vennero sequestrate, mentre al popolo di Anzio fu vietato il mare e concessa la cittadinanza. Tiburtini e Prenestini vennero invece privati del territorio, non soltanto per la recente accusa di ammutinamento insieme con altre genti latine, ma anche per il fatto che, stanchi del potere di Roma, si erano in passato alleati con i Galli, gente selvaggia. Agli altri popoli latini venne negato il diritto di esercitare mutui scambi commerciali, di contrarre matrimoni misti e di tenere delle assemblee comuni. Ai Campani, per il valore dei loro cavalieri che non avevano voluto ribellarsi assieme ai Latini, e agli abitanti di Fondi e di Formia, attraverso il cui territorio il passaggio era sempre stato sicuro e tranquillo, venne concessa la cittadinanza senza diritto di voto. Agli abitanti di Cuma e di Suessula vennero concesse le stesse garanzie e le stesse condizioni riservate a Capua.

⁵ U. LAFFI, Sull'organizzazione amministrativa dell'area alpina nell'età giulio-claudia, in Studi Laffi 2001, 325-359.

⁶ Tito Livio, *Storie*, VIII, 13 sottolinea l'importanza del modello della politica romana, evidenziando come la stabilità e la forza dello stato derivano dalla capacità di includere e assimilare i popoli sottomessi nel diritto di cittadinanza.

Anno insequenti, L. Furio Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitius ommissa res Aemilio, superioris anni consuli, exprobraretur, Pedum armis uirisque et omni vi expugnandum ac delendum senatus fremitu coactique noui consules omnibus eam rem praeuertit proficiscuntur. iam Latio is status erat rerum ut neque bellum neque pacem pati possent; ad bellum opes deerant; pacem ob agri adempti dolorem aspernantur. mediis consiliis standum uidebatur ut oppidis se tenerent + ne lacessitus Romanus causam

belli haberet + et, si cuius oppidi obsidio nuntiata esset, undique ex omnibus populis auxilium obsessis ferretur. neque tamen nisi admodum a paucis populis Pedani adiuti sunt. Tiburtes Praenestinique, quorum ager propior erat, Pedum peruenere; Aricinos Lanuuiosque et Veliternos Antiatibus Volscis se coniungentes ad Asturae flumen Maenius improuiso adortus fudit. Camillus ad Pedum cum Tiburtibus, maxime ualido exercitu, maiore mole quamquam aequae prospero euentu pugnat. tumultum maxime repentina inter proelium eruptio oppidanorum fecit; in quos parte exercitus conuersa Camillus non compulit solum eos intra moenia sed eodem etiam die, cum ipsos auxiliaque eorum perculisset, oppidum scalis cepit. placuit inde iam maiore conatu animoque ab unius expugnatione urbis ad perdomandum Latium uictorem circumducere exercitum; nec quiete antequam expugnando aut in deditionem accipiendo singulas urbes Latium omne subegere. praesidiis inde dispositis per recepta oppida Romam ad destinatum omnium consensu triumphum decessere. additus triumpho honos ut statuae equestres eis, rara illa aetate res, in foro ponerentur. priusquam comitiis in insequentem annum consules rogarent, Camillus de Latinis populis ad senatum rettulit atque ita disseruit: 'patres conscripti, quod bello armisque in Latio agendum fuit, id iam deum benignitate ac uirtute militum ad finem uenit. caesi ad Pedum Asturamque sunt exercitus hostium; oppida Latina omnia et Antium ex Volscis aut ui capta aut recepta in deditionem praesidiis tenentur uestris. reliqua consultatio est, quoniam rebellando saepius nos sollicitant, quoniam modo perpetua pace quietos obtineamus. di immortales ita uos potentes huius consilii fecerunt ut, sit Latium deinde an non sit, in uestra manu posuerint; itaque pacem uobis, quod ad Latinos attinet, parare in perpetuum uel saeuendo uel ignoscendo potestis. uoltis crudeliter consulere in deditos uictosque? licet delere omne Latium, uastas inde solitudines facere, unde sociali egregio exercitu per multa bella magna saepe usi estis. uoltis exemplo maiorum augere rem Romanam uictos in ciuitatem accipiendo? materia crescendi per summam gloriam suppeditat. certe id firmissimum longe imperium est quo oboedientes gaudent. sed maturato opus est quidquid statuere placet; tot populos inter spem metumque suspensos animi habetis; et uestram itaque de eis curam quam primum absolui et illorum animos, dum exspectatione stupent, seu poena seu beneficio praeoccupari oportet. nostrum fuit efficere ut omnium rerum uobis ad consulendum potestas esset; uestrum est decernere quod optimum uobis reique publicae sit.'

traduzione

13 L'anno successivo, durante il consolato di Lucio Furio Camillo e di Gaio Menio, i senatori, nell'intento di far ricadere su Emilio, console dell'anno precedente, la responsabilità della negligenza commessa, insistevano che si dovessero impiegare uomini, armi e ogni tipo di risorsa per espugnare e distruggere Pedo. E i nuovi consoli furono obbligati ad anteporre quella faccenda a qualsiasi altra questione e si misero in marcia. Nel Lazio la situazione era adesso giunta al punto che i suoi

abitanti non riuscivano a tollerare nè la pace nè la guerra. Per la guerra non avevano i mezzi necessari, mentre spregiavano la pace per l'amarezza causata dalla confisca della terra. Sembra opportuno accettare un compromesso, restando all'interno delle città fortificate per evitare di provocare i Romani e offrir loro il pretesto per aprire le ostilità: se fosse poi arrivata la notizia che qualche città era in stato di assedio, allora tutti i popoli dei dintorni avrebbero portato soccorso. Tuttavia gli abitanti di Pedo furono aiutati da pochissime città. I Tiburtini e i Prenestini, i cui territori erano vicini, raggiunsero Pedo. Gli Aricini, i Lanuvini e i Veliterni si stavano unendo ai Volsci di Anzio presso il fiume Astura quando vennero raggiunti e sconfitti dall'attacco improvviso di Menio. Camillo affronta i Tiburtini, il cui esercito era il più forte, nei pressi di Pedo: anche se lo scontro fu ben più duro, l'esito risulta ugualmente positivo. Durante la battaglia crea grandissima confusione un'improvvisa sortita degli assediati. Ma Camillo, inviata parte dell'esercito ad affrontarli, non li costrinse soltanto a rientrare all'interno delle mura, ma avendoli sconfitti nel corso della medesima giornata insieme con i loro alleati, ne cattura la città con l'uso di scale. I consoli allora, grazie alle energie e al coraggio che infondeva la presa di una città, decisero di guidare l'esercito vittorioso a domare l'intero Lazio. E non si placarono fino a quando, dopo aver espugnato ogni singola città o averne accettato la resa, non ebbero ridotto tutto il Lazio in loro potere. Poi, distribuiti dei presidi armati nelle città riconquistate, partirono alla volta di Roma, per godere del trionfo loro tributato all'unanimità. Al trionfo venne aggiunto un onore assai raro in quei tempi: nel foro furono collocate statue che li raffiguravano a cavallo. Prima che venissero eletti i consoli dell'anno successivo, Camillo, portando di fronte al senato la questione del trattamento da riservare ai popoli latini, si espresse in questi termini: Senatori, l'intervento in armi nel Lazio sia ora concluso grazie al favore degli dei e al valore dei soldati. Gli eserciti nemici sono stati fatti a pezzi a Pedo e lungo il fiume Astura. Tutte le città del Lazio e Anzio nel territorio dei Volsci sono state catturate con la forza o costrette alla resa e adesso sono sotto il controllo delle nostre guarnigioni armate. Ora resta da stabilire, visto che con le loro ribellioni sono per noi motivo di continua preoccupazione, in che modo sia possibile mantenerli tranquilli con una pace duratura. Gli dei immortali vi hanno concesso un controllo così assoluto della situazione da lasciare nelle vostre mani il compito di decidere se da questo momento in poi il Lazio debba esistere o meno. Avete di conseguenza la possibilità di garantirvi la pace nel Lazio, sia con una crudele repressione sia ricorrendo al perdono. Volete essere spietati con quanti si sono arresi o sono stati sconfitti. Potete cancellare l'intera regione, trasformando in lande desolate le terre dove avete arruolato uno splendido esercito di alleati, del quale vi siete avvalsi in molte e delicate guerre. Volete seguire l'esempio dei vostri antenati e accrescere la potenza di Roma accogliendo i vinti tra i concittadini? Avete a portata di mano

Nel contempo il conflitto in Abruzzo entra nella fase del cosiddetto “*bellum Marsicum*”, poiché si combatte soprattutto nel territorio del Fucino. I Marsi sopraggiunti in soccorso degli Etruschi sono raggiunti da Strabone, che uccide 15.000 italici⁷.

D'altronde, lo stesso console Lucio Giulio Cesare⁸ comprende che i tempi sono maturi per un'integrazione degli Italici: questi popoli oramai parlano il latino, hanno costumi di tipo romano, venerano gli dei capitolini e si dicono pronti a rinunciare alla loro autonomia per abbracciare a pieno il costume romano integralmente.

Di conseguenza, nel 90 a.C. il console promulga la *Lex Iulia*⁹ de civitate latinis dan-

l'occasione propizia per ingrandirvi conquistando enorme gloria. Lo Stato di gran lunga più saldo? quello nel quale i sudditi obbediscono con gioia. Ma qualunque sia la soluzione che avete in animo di adottare, bisogna che lo facciate in fretta. State tenendo troppi popoli sospesi tra la paura e la speranza. E bisogna che liberiate quanto prima voi stessi dalle preoccupazioni nei loro confronti e ne predisponiate gli animi, finché sono assorti nell'attesa, alla punizione o al beneficio. Il nostro compito è stato quello di darvi il potere di decidere riguardo ogni questione: il vostro, invece quello di stabilire che cosa sia meglio per voi e per lo Stato.

⁷ G. LURASCHI, *Foedus, ius Latii, civitas*. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana, Padova 1979, p. 144 ss.; G.E.F. CHILVER, *Cisalpine Gaul. Social and economic history from 49 B.C. to the death of Trajan*, New York 1975; G. TIBILETTI, *Ravenna populul foederatus e le zone della Cisalpina rese latine nell'89 a.C.*, «StudRomagn», XXIV, 1973, 25-31.

⁸ Publio Rutilio Lupo aveva il compito di fronteggiare sul confine settentrionale il marso Quinto Poppedio Miiitilo; Giulio Cesare doveva invece occuparsi del fronte meridionale, combattendo il sannita Gaio Papio Mutilo. Vd. CRINITI 1970, pp. 52-57.

⁹ Il contenuto della legge si evince da Cic. Balb. 2.1 e da Vell. Pat.Hist.Rom “*Ipsa denique Iulia qua legge civitas et sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non habent. In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, eum magna pars in his civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferet*”.

Infine proprio con la legge Giulia, con la quale si concesse la cittadinanza agli alleati ed ai latini, si stabiliva che quei popoli che non avessero aderito (*fundi facti non essent*) non godessero della cittadinanza. A tal proposito vi fu una grande discussione ad Eraclea ed a Napoli, poiché in quelle due città molti abitanti preferivano alla cittadinanza romana la libertà in base al

da, seguita due anni dopo dalla *Lex Plautia Papiria*¹⁰. Entrambe le leggi stabiliscono l'estensione della cittadinanza romana e gli stessi diritti dei *cives et patres* anche agli Italici¹¹, determinando tutta una serie di diritti positivi: *ius commercii* (diritto di proprietà), *ius connubii* (diritto di stipulare il matrimonio legale), *ius suffragii* (diritto di voto), *ius honorum* (diritto di essere eletto a una magistratura), *ius provocationis* (diritto di appellarsi al popolo nei procedimenti penali).

Le *leges* permettono di avere la pace sull'intera penisola, ma non assicurano l'intero godimento dei diritti politici a *Latini*¹² e *socii*. In particolare, per esercitare il diritto di voto è necessario andare a Roma, ciò determina di-

trattato traduzione a cura di L.CAPOGROSSI COLOGNESI, Cittadino e territorio.

Consolidamento e trasformazione della Civitas Romana, Roma 2000, p.149.

¹⁰ Cfr per un maggiore approfondimento M.H. CRAWFORD, “Community, Tribe and Army after the Social War”, in M. Silvestrini (ed.), *Le tribù romane*, Atti del XVI= Rencontre sur l'Épigraphie, Bari, 8-10 ottobre 2009, Bari 2010, pp. 97-101; S. BARBATI, “Gli studi sulla cittadinanza prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi”, *Rivista di Diritto Romano* 12, 2012, pp. 1-46; L. Gagliardi, “assegnazione dei novi cives alle tribù dopo la lex Iulia de civitate del 90 a.C.”, *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto* 3, 2013, pp. 43-58; J.-M. DAVID, “Rome et l'Italie de la guerre sociale à la mort de César: une nouvelle citoyenneté. État de larecherche”, *Pallas* 96, 2014, pp. 35-52.

¹¹ In relazione alla quaestio de civitate: conosciamo l'arringa difensiva di Cicerone a favore del poeta Archia, accusato di *usurpatio civitatis* per avere violato le prescrizioni della *lex Plautia Papiria*: “*Fanno male anche coloro che impediscono ai peregrini di entrare nelle città e li cacciano, come fece Penno presso i nostri antenati e Papio recentemente. Infatti, dichiararsi cittadino e poi non esserlo, è giusto proibirlo, come la legge che fecero approvare i consoli Crasso e Scevola; però proibire addirittura ai peregrini di accedere alla città è poco dignitoso. [Cic. de off. 3,11,47]123*”;

“*Non ebbe forse domicilio a Roma Archia, che trasferì in città ogni suo bene, anche il patrimonio, molto prima di ottenere la cittadinanza? Non si presentò al pretore per farsi registrare? Certo che lo fece: e proprio su quei registri che, fra quanti servono per la dichiarazione presso il collegio dei pretori, sono gli unici a valere come registri ufficiali*”.

[Cic. Pro Arch. 9, trad. A. Burlando]

¹² Anche Livio sottolinea l'importanza del concetto cittadinanza, richiamando lo *ius migrandi*:

Liv. 41,8,6-12: *moverunt senatum et legationes socium nominis Latini, quae et censores et priores consules fatigauerant, tandem in senatum introductae. [7]*

verse difficoltà per nuovi cittadini che vivono lontani da Roma o essendo meno abbienti versano in condizioni più difficili.

Infatti, i candidati pagano parte delle spese del viaggio al fine di consentire la partecipazione al voto dei loro elettori. Pertanto, a beneficiare della cittadinanza sono soprattutto le “borghesie” italiche, che conquistano anche la possibilità di accedere alle cariche della magistratura.

L’Italia peninsulare diviene quindi *ager romanus*, attraverso la concessione della cittadinanza. Il territorio viene riorganizzato col sistema dei *municipia* e nelle comunità italiche viene avviata la realizzazione di opere pubbliche che si sviluppò nel corso del I secolo a.C., poiché l’esercizio dei diritti civici richiede un apposito processo di urbanizzazione come il foro, il tempio della triade capitolina, e un posto di riunione per il senato della città.

La questione cittadinanza diventa dunque, sempre più articolata, in quanto l’accesso alla condizione di *civis Romanus* costituisce un importante privilegio. Le fonti descrivono una

summa querellarum erat, ciues suos Romae census plerosque Romam commigrasse; quod si permittatur, perpauca lustris futurum, ut deserta oppida, deserti agri nullum militem dare possint. [8] *Fregellas quoque milia quattuor familiarum transisse ab se Sannites Paelignique querebantur, neque eo minus +aut hos aut illos+ in dilectu militum dare.* [9] *genera autem fraudis duo mutandae iurim ciuitatis inducta erant. lex sociis [ac] nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat, ut ciues Romani fierent. ea lege male utendo alii sociis, alii populo Romano iniuriam faciebant.* [10] *nam et ne stirpem domi relinquerent, liberos suos quibuslibet Romanis in eam condicionem, ut manu mitterentur, mancipio dabant, libertinique ciues essent; et quibus stirpis deesset, quam relinquerent, ut <a cive Romano emanciparentur, lege ab eo arrogati> ciues Romani fiebant.* [11] *Postea his quoque imaginibus iuris spretis, promiscue sine lege, sine stirpe in ciuitatem Romanam per migrationem et censum transibant.* [12] *haec ne postea fierent, petebant legati, et ut redire in ciuitates iuberent socios deinde ut lege cauerent, ne quis quem ciuitatis mutandae causa suum faceret neue alienaret; et si quis ita ciuis Romanus factus esset, <ciuis ne esset>. haec impetrata ab senatu.;*

“Misero in subbuglio il senato anche delle legazioni di alleati e della collettività latina, che avevano assillato e i censori e i precedenti consoli, finalmente introdotte in senato. La sostanza delle lamentele era che loro concittadini, censiti a Roma, in massa erano emigrati a Roma; e se ciò era consentito, in pochi lustri si sarebbe verificato che città rimaste deserte, campi rimasti

civitas Romana intesa come condizione di superiorità e perfezione sotto l’aspetto civile, culturale e giuridico, che verrà estesa successivamente a categorie di stranieri, peregrini e barbari, ammessi a godere progressivamente di questo beneficio *romana felicitas* (attraverso la categoria intermedia della *latinitas*), fino a giungere a Caracalla.

Anche Gaio prima dell’entrata in vigore della costituzione Antoniniana, richiama il concetto di cittadinanza: *Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur; nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur* / «Tutti i popoli che si reggono con leggi o consuetudini, in parte fanno uso di un diritto loro proprio, in parte di uno comune a tutti gli uomini; infatti, quel diritto che ciascun popolo stesso si è costituito

deserti, non avrebbero potuto fornire alcun soldato. Che anche a Fregellae quattro mila famiglie si fossero trasferite dai loro territori era oggetto di lamentele da parte dei Sanniti e dei Peligni, né per ciò o questi o quelli fornivano meno soldati al momento della leva. Erano stati peraltro messi in atto due generi di frode per creare mutamenti di cittadinanza a titolo personale. Una legge concedeva agli alleati e agli appartenenti della collettività latina, che lasciassero in patria una discendenza naturale, di divenire cittadini romani. Facendo un cattivo uso di questa legge, alcuni recavano pregiudizio agli alleati, altri al popolo romano. Infatti, da un lato, per evitare di lasciare una discendenza in patria, davano in mancipio i loro figli a cittadini romani, non importa chi fossero, alla condizione che fossero manomessi e come libertini divenissero cittadini; d’altro lato, coloro ai quali mancava una discendenza da lasciare divenivano cittadini. In prosieguo di tempo, disprezzando anche queste parvenze di diritto, entravano nella cittadinanza romana alla rinfusa, senza rispettare la legge e la discendenza, attraverso la migrazione e il censo. Perché queste cose non accadessero in futuro, chiedevano i legati: e che ordinassero ai legati di ritornare nelle loro comunità, di poi che stabilissero per mezzo di una legge che nessuno rendesse suo né rendesse estraneo a sé alcuno con il proposito di creare un mutamento di cittadinanza, e se qualcuno fosse diventato cittadino romano in questo modo >. Queste cose furono ottenute dal senato. [Liv. 41, 8, 6-12, trad. U. Laffi]

per sé, questo è proprio di esso stesso e si chiama diritto civile, quasi diritto proprio della cittadinanza; quello invero che la ragione naturale ha costituito presso tutti i popoli si custodisce dovunque ed è chiamato diritto delle genti, quasi che tutte le genti facciano uso di tale diritto» (Gai. 1,2-7)

Questa legge fece la fortuna di Roma: tra le conseguenze della *Lex Iulia de civitate* troviamo infatti una forte urbanizzazione e un'enorme crescita delle imposte fiscali. L'estensione della cittadinanza romana sarà il principale argomento oggetto del corso della storia romana, almeno fino al 212 d.C., anno in cui l'imperatore Caracalla estenderà come vedremo, la cittadinanza romana a tutti i cittadini dell'Impero, attraverso la *Constitutio Antoniniana*.

Nel 48 d.C a Roma Claudio imperatore propone la cittadinanza romana per tutti nel suo impero.¹³

¹³"*L'Oratio Claudii: dalla Tavola di Lione agli Annales di Tacito*" (XI, 24) **Tac., *Annales*, XI 23-24 (48 d.C.)** *Nell'anno del consolato di Aulo Vitellio e Lucio Vipsiano si discuteva dell'opportunità di aumentare il numero dei senatori e i notabili della Gallia Comata, che in precedenza avevano ottenuto trattati e la cittadinanza romana, rivendicavano il diritto di ottenere cariche a Roma. Vi erano parecchie e varie opinioni al riguardo e nel consiglio del princeps il dibattito era animato in entrambi i sensi: l'Italia – si diceva – non era così moribonda da non essere in grado di fornire nuovi senatori alla propria capitale [...]* Claudio non si lasciò convincere da questi e da altri argomenti simili, ma subito li confutò e, convocato il senato, così parlò: «I miei antenati, il più antico dei quali Clauso di origine sabina fu accolto tanto nella cittadinanza romana quanto nel patriziato, mi esortano ad agire allo stesso modo nel governo dello stato, portando qui quanto di meglio vi sia altrove. So bene che i Giulii sono stati chiamati in senato da Alba, i Coruncanii da Camerio, i Porci da Tuscolo e, lasciando da parte l'antichità, altri ne vennero dall'Etruria, dalla Lucania e dall'Italia intera. L'Italia stessa ha di recente esteso i suoi confini fino alle Alpi, cosicché non solo individui, ma regioni e popoli interi si sono fusi con noi. Abbiamo goduto di una solida pace interna e della vittoria esterna quando i Transpadani sono stati accolti nella cittadinanza e noi con la scusa che le nostre legioni erano sparse per il mondo abbiamo aggiunto provinciali validissimi, risolvendo le sorti di un impero in difficoltà. Dobbiamo forse pentirci del fatto che i Balbi siano giunti dalla Spagna e uomini non meno

L'imperatore Claudio tiene così un'orazione nel senato con la quale vuole convincere i senatori ad accogliere tra i loro ranghi alcuni notabili delle province della Gallia Transalpina. Il suo discorso arrivato a noi attraverso una tavola epigrafica è una grande esaltazione di "Roma città aperta" che può essere considerato come il manifesto dell'integrazione romana.

«Per parte mia vi prego innanzitutto di lasciare da parte quella vostra considerazione, che prevedo mi si obietterà per prima: non abbiate in orrore che sia introdotta questa riforma, perché nuova, ma piuttosto pensate quante cose siano state mutate in questa città, e soprattutto quante forme e stadi le istituzioni abbiano attraversato fin dall'origine della nostra città.» «È necessario che io ora ricordi il potere della dittatura, maggiore di quello stesso dei consoli, che fu escogitato dai nostri antenati per usarne nelle guerre più dure ovvero nelle più difficili sedizioni in-

illustri dalla Gallia Narbonense? I loro discendenti sono qui e amano questa patria non meno di noi! Cos'altro causò la rovina di Ateniesi e Spartani, se non il fatto che, pur forti in guerra, trattavano i vinti come stranieri? Invece il nostro fondatore Romolo fu così saggio che, in più occasioni, vinse popoli ostili e li trasformò in cittadini nell'arco della stessa giornata. Alcuni nostri re erano stranieri, anche l'elezione alle magistrature di figli di liberti non è una pratica recente, come molti erroneamente credono, bensì comune nei tempi antichi. 'Ma contro i Senoni abbiamo combattuto', dite; e Volsci ed Equi non si sono mai schierati in battaglia contro di noi? 'Siamo stati invasi dai Galli'; se è per questo, agli Etruschi abbiamo dato ostaggi e siamo passati sotto il giogo dei Sanniti. Tuttavia, se consideriamo tutte le nostre guerre, nessuna si è conclusa da meno tempo di quella contro i Galli: da allora la pace è stata continua e sicura. Si sono già assimilati a noi per usanze, cultura e parentele: lasciamo che ci portino anche il loro oro e le loro ricchezze, invece di tenerle separate! O padri coscritti, tutto quello che adesso ci sembra antichissimo una volta era nuovo: i magistrati plebei vennero dopo i patrizi, i Latini dopo i plebei, tutti gli altri popoli d'Italia dopo i Latini. Anche la presente innovazione invecchierà e ciò che ora giustifichiamo ricorrendo ai precedenti, diverrà un precedente» Per la versione epigrafica del discorso di Claudio cfr. CIL, XIII 1668 = ILS 212 = FIRA, I2, nr. 43

<https://luciojiordano.wordpress.com/2013/05/08/lo-ius-soli-ha-gli-anni-dell-impero-romano-ed-ecco-la-sua-storia/>

terne. O i tribuni della plebe, creati in favore della plebe stessa. È necessario che io vi ricordi il potere trasferito dai consoli ai decemviri e, quando successivamente il dispotismo decemvirale si sciolse, tornato di nuovo in mano ai consoli. E che dire del potere consolare, ed eletti sei, spesso otto, alla volta. E gli onori infine estesi alla plebe, non soltanto delle cariche pubbliche, ma anche dei sacerdozi. Se io già narrassi le guerre, dalle quali hanno preso gli inizi i nostri antenati, e dicessi fino a che punto siamo giunti, temo che sembrerei troppo orgoglioso, e che dimostrerei di vantare la gloria di un Impero esteso al di là dell'Oceano. Ma piuttosto tornerò al mio argomento.» «Per parte mia vi prego innanzitutto di lasciare da parte quella vostra considerazione, che prevedo mi si obietterà per prima: non abbiate in orrore che sia introdotta questa riforma, perché nuova, ma piuttosto pensate quante cose siano state mutate in questa città, e soprattutto quante forme e stadi le istituzioni abbiano attraversato fin dall'origine della nostra città.» «È necessario che io ora ricordi il potere della dittatura, maggiore di quello stesso dei consoli, che fu escogitato dai nostri antenati per usarne nelle guerre più dure ovvero nelle più difficili sedizioni interne. O i tribuni della plebe, creati in favore della plebe stessa. È necessario che io vi ricordi il potere trasferito dai consoli ai decemviri e, quando successivamente il dispotismo decemvirale si sciolse, tornato di nuovo in mano ai consoli. E che dire del potere consolare, ed eletti sei, spesso otto, alla volta. E gli onori infine estesi alla plebe, non soltanto delle cariche pubbliche, ma anche dei sacerdozi. Se io già narrassi le guerre, dalle quali hanno preso gli inizi i nostri antenati, e dicessi fino a che punto siamo giunti, temo che sembrerei troppo orgoglioso, e che dimostrerei di vantare la gloria di un Impero esteso al di là dell'Oceano. Ma piuttosto tornerò al mio argomento.»

«Fu senza dubbio per un'innovazione che il mio prozio materno, il divo Augusto, e il mio zio materno, Tiberio Cesare, vollero che in questo Senato comparisse il meglio di tutte le colonie e di tutti i municipi, purché si trattasse di uomini insigni e benestanti. E che dunque. Non è forse da preferirsi un senatore italico ad uno che viene dalle province. Al momento opportuno, quando prenderò a dar prova di questa parte della mia attività di censore, vi mostrerò con i fatti quale sia la mia posizione in merito. Ma ritengo che non si debbano certo respingere i provinciali, nel caso in cui possano portare onore alla Curia».

Non senza cautele, o padri coscritti, mi sono avventurato al di là dei confini provinciali a voi consueti e familiari, ma ormai devo apertamente perorare la causa della Gallia Comata, riguardo a cui se qualcuno dovesse osservare che per dieci anni costrinsero a combattere il divo Giulio, il medesimo dovrebbe anche considerare d'altra parte la stabile fedeltà e la sottomissione durate cento anni, di cui abbiamo potuto fare più che esperienza nelle diverse nostre crisi di governo. Furono loro ad offrire, restando quieti, una pace tranquilla e sicura alle spalle di mio padre Druso che stava sottomettendo la Germania, e proprio quando egli era stato chiamato alla guerra mentre stava organizzando il censo, operazione nuova e inconsueta per i Galli.»

Nel suo discorso Claudio sostiene che da sempre Roma è aperta agli stranieri. Numa era un sabino, Tarquinio Prisco un etrusco di padre greco, poca importanza assumono le condizioni sociali dei regnanti, Servio Tullio era figlio di una schiava.

I senatori protestano, ma Claudio contrappone ai privilegi della stirpe le ragioni della storia: Roma cresce grazie all'integrazione dei vinti.

L'importanza del concetto di cittadinanza verrà richiamato anche nel 64 d.C. da Paolo di Tarso che, arrestato nel corso della sua

predicazione a Gerusalemme non gradita agli Ebrei, dopo aver dichiarato il possesso della cittadinanza romana innanzi al tribuno Lisia non sarà sottoposto ad alcuna tortura e verrà rilasciato libero (Atti degli Apostoli, XXII, 25-29).

“22 Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando: «Togli di mezzo costui; non deve più vivere!». 23 E poiché continuavano a urlare, a gettare via i mantelli e a lanciare polvere in aria, 24 il comandante lo fece portare nella fortezza, ordinando di interrogarlo a colpi di flagello, per sapere perché mai gli gridassero contro in quel modo.

25 Ma quando l'ebbero disteso per flagellarlo, Paolo disse al centurione che stava lì: «Avete il diritto di flagellare uno che è cittadino romano e non an-

cora giudicato?». 26 Udito ciò, il centurione si recò dal comandante ad avvertirlo: «Che cosa stai per fare? Quell'uomo è un romano!». 27 Allora il comandante si recò da Paolo e gli domandò: «Dimmi, tu sei romano?». Rispose: «Sì». 28 Replicò il comandante: «Io, questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo». Paolo disse: «Io, invece, lo sono di nascita!». 29 E subito si allontanarono da lui quelli che stavano per interrogarlo. Anche il comandante ebbe paura, rendendosi conto che era romano e che lui lo aveva messo in catene¹⁴».

Successivamente, nel 212 d.C. Caracalla porta a compimento la visione di Claudio con un editto, pervenuto alla luce con un frammento di papiro¹⁵, mediante il quale si prevede il rilascio della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero.

14

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM

¹⁵ La maggior parte degli studiosi ritiene che il testo in lingua greca dell'editto di Caracalla sia contenuto in un papiro, scoperto nei dintorni di Heptacomia-Apollonopolite in Egitto, poco più a sud di Licopolis, nella Tebaide e custodito nella biblioteca di Giessen, in Germania più precisamente nell'Assia (Papiro n. 40). Esso venne pubblicato per la prima volta nel 1910 dal Kornemann e dal Meyer; si tratta di un testo nel complesso molto lacunoso, scritto sulla prima colonna del papiro che contiene, su una seconda colonna, altri due provvedimenti attribuibili a Caracalla, un'amnistia e un'ordinanza di espulsione degli Egizii da Alessandria, risalenti rispettivamente al luglio 212 e al gennaio 213 e che costituiscono una sorta di *terminus ante quem* per la pubblicazione dell'editto *de civitate* che risale perlomeno a data antecedente al luglio 212.

Secondo le integrazioni proposte già dai primi editori, le linee 7-9 rappresentano il dispositivo del provvedimento, relativo alla concessione della cittadinanza da parte dell'imperatore: *dídomi toij sumpá[sin xénoij toij katá t]hn oikouménhn p[olei]teían Romáiw[n]* cioè concedo a tutti gli stranieri che si trovano nell'ecumene la cittadinanza dei romani. In realtà il testo greco parla di *oikouménen* parola quasi sicuramente corrispondente al termine originale latino *orbis*: l'uno e l'altro, pur riferendosi allo spazio dell'impero romano in ambito mediterraneo, non escludono però la pretesa imperiale di un'estensione verso un'area geografica più ampia che forse arrivava ad oltrepassare teoricamente i confini dell'impero. Del resto tale ampliamento è

testimoniato dall'interesse di Caracalla verso l'area orientale e non solo quella del vicino oriente antico ma anche verso i luoghi della spedizione indiana di Alessandro, sulle tracce di Dioniso del trionfo indiano del dio.

Alla linea 9 del Papiro di Giessen apparirebbe comparire una clausola di salvaguardia di difficile interpretazione introdotta dal participio *[m]énontoj* usato nella forma transitiva che farebbe riferimento ad una generale concessione della cittadinanza a ciascun ceto sociale, tranne che ai *dediticii* (*[m]énontoj [tou dorou pan ghénoj tagmátwn] cor[ij] tw[n] [de]deitiktwn*). Sull'identificazione dei *dediticii* come gruppo sociale, se questa integrazione fosse giusta, ad oggi non vi è una risposta univoca e viene da domandarsi chi fossero e perché nell'ambito di un provvedimento a così forte pregnanza universalistica siano stati esclusi. L'autorità del Mommsenn (che altresì non vide il papiro perché morì sette anni prima della sua pubblicazione) e quella dei primi editori Kornemann e Meyer hanno lasciato la loro impronta su numerosi studi successivi e il quadro che ne è scaturito è stato di una esclusione dagli effetti dell'editto *de civitate* delle masse contadine tributarie (da identificarsi con i *dediticii*?) mentre i beneficiari sarebbero stati gli abitanti delle città dell'impero, *cives* o *politai*. Cfr Convegno "La cittadinanza, MDCCC Anniversario della Constitutio Antoniniana",

http://www.attiliomastino.it/index.php?view=article&c atid=41%3Aarchivio&id=167%3Aconvegno-la-cittadinanza-mdccc-anniversario-della-constitutio-antoniniana&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=64

L'imperatore Antonino Caracalla¹⁶ con la *Constitutio Antoniniana*¹⁷, concede la cittadinanza romana a tutti, o quasi, gli abitanti dell'Impero. Tra i pochi esclusi vi sono i cosiddetti *dediticii*, ossia i non Romani formalmente privi di ogni altra appartenenza cittadina¹⁸. L'emissione dell'editto è ispirata da finalità del tutto contingenti, di natura per lo più tributaria, volendo l'imperatore generalizzare le imposte fino allora dovute dai soli *cives* (per es., quelle sulle eredità). In questo contesto la costituzione di Caracalla¹⁹ assume un importante ruolo per la storia del diritto romano, in quanto applicabile in ogni parte dell'Impero, nonostante i provinciali continuano spesso a regolare i loro rapporti in base al diritto locale preesistente, ovvero mediante una commistione fra diritto locale e diritto civile romano.

L'editto ha come scopo quello di incrementare le entrate delle casse dell'impero e costituisce un estremo tentativo di mantenere solida la coesione sociale²⁰. Il documento compie una prima unificazione giuridica relativa al territorio degli stati membri configurandosi come precedente dell'attuale Europa: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Monaco, Belgio, Paesi Bassi (regioni meridionali), Regno Unito (Inghilterra, Galles, parte della Scozia, Lussemburgo, Germania (regioni meridionali e oc-

cidental), Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ungheria (parte meridionale), Italia, San Marino, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia, Grecia, Bulgaria, Romania, Turchia, Cipro, Siria, Libano, Iraq (parte occidentale), Israele, Giordania, Palestina, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco.

Numerosi studiosi si sono posti il quesito circa la possibilità di estendere la cittadinanza romana anche agli Egizi.

Sul punto lo storico V. Marotta evidenzia che: "l'intera popolazione dell'Egitto fu suddivisa in Romani (immigrati o naturalizzati); *astoi* (i cittadini d'Alessandria, Naucrati e Tolemaide), quanti appartenessero a un politeuma riconosciuto (e ci si domanda se questa fosse la condizione dei Giudei); e, infine, ultimi al fondo della scala, gli Egizi sottoposti al *tributum capitis (la laographi)*.

Di conseguenza, a suo parere la concessione della cittadinanza romana nel 212 per gli egizi rientra nel processo di uniformazione alle realtà istituzionali di tradizione greco-romana.

In particolare, la concessione della cittadinanza alessandrina consente di fare ingresso all'interno dell'élite dei peregrini esente, al pari dei *cives Romani* del resto, dall'imposta

¹⁶ Caracalla distinguendosi da tutti i suoi predecessori, dava voce ai provinciali ed a tutti i gruppi che l'avevano portato al potere, egli si dimostrava più grande degli altri Antonini, fondava un impero universale aperto a tutti gli uomini. Con un tono enfatico e con qualche ingenuità, il *[corpus piscatorum] et urinatorum* del Tevere avrebbe allora festeggiato il suo genetliaco salutandolo per aver allargato i confini dell'impero e concesso la pace al mondo: il 4 aprile 211 il principe era invocato come *deus, sideribus in terram delapsus*, e ancora *[t]onitrator Aug(ustus), orbis terrarum [propagator, dominus] maximus*, poiché ha ampliato l'impero e garantito la pace: *providens imperi sui maiestatem finesque eius] ampliavit, largam gloriam pac[e] data auxit; coronavit la]urea dextra manu signum Victor[iae quae loco venerat]ur curiae sacro urbis, ut in aeternum [illi laus esset]*, secondo l'edizione di Geza Alföldy. Cfr Convegno "La cittadinanza, MDCCC Anniversario della *Constitutio Antoniniana*", http://www.attiliomastino.it/index.php?view=article&catid=41%3Aarchivio&id=167%3Aconvegno-la-cittadinanza-mdccc-anniversario-della-constitutio-antoninianaq&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=64

¹⁷ *Coloro che abitano nel mondo romano in seguito alla costituzione dell'Imperatore Antonino (Caracalla)*

sono riconosciuti cittadini romani. (Ulpiano, in Digesto, 1,5,17)

¹⁸ Il papiro è custodito in Germania nel Museo di Giessen in Germania (Papiro di Giessen, 40,1). Nella trascrizione latina si legge: *Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus dicit: nunc vero [...] potius oportet querellis et libellis sublatis quaerere quomodo diis immortalibus gratias agam, quod ista victoria [...] me servaverunt. Itaque existimo sic magnifice et religiose maiestatis eorum satisfacere me posse, si peregrinos, quotienscumque in meorum hominum numerum ingressi sint, civitatem romanorum, exceptis dediticiis. Oportet enim multitudinem non solum omnia [...] sed etiam victoria circumcingi. Praeterea hoc edictum augebit maiestatem populi romanorum cum facta sit eadem aliorum [peregrinorum] dignitas [...]*, <http://joantoedox.it/Appendici%20Roma/Costitutio%20antoniniana.html>

¹⁹ <http://www.treccani.it/enciclopedia/constitutio-antoniniana/>

²⁰ *Per questo motivo [cioè l'aumento delle imposte] egli dichiarò cittadini romani tutti quelli sottoposti al suo potere, a parole per onorarli, di fatto per poter ricavare maggiori introiti in seguito a questa decisione... (Dione Cassio, Storia di Roma, libro LXXVII)*

personale (*capitatio, laographia*), e suddivisa, sul piano del diritto, dagli *Aegyptii (Aigýptioi)*, un gruppo eterogeneo, all'interno del quale vi erano, da una parte gli abitanti della *chora* di cultura greca, esentati dal pagamento di metà della capitazione, dall'altro gli autoctoni sottoposti, invece alla corresponsione dell'intero ammontare.

In altre parole la società egiziana d'età imperiale conosce, dal punto di vista normativo, una gerarchia articolata di statuti. Inoltre, al fine di valutare la natura delle suddivisioni sociali, che connotavano questa provincia, si devono prendere in esame, oltre agli *status civitatis* della sua popolazione – *cives Romani, cives peregrini (Alexandrini e altri astoi), peregrini Aegyptii* –, anche il loro peculiare regime fiscale²¹. Il rilascio della cittadinanza romana a stranieri o nuclei di intere comunità, attribuisce agli stessi lo status di romano, fondamentale per esercitare lo *ius civile*, che concede diversi benefici, tra i quali l'esenzione dalla corresponsione dai tributi provinciali (imposta individuale-*tributum capitis*, in Egitto *laographia* e da un'imposta fondiaria – *tributum soli*). I cittadini romani invece sono assoggettati alle imposte, indirette, che colpiscono il patrimonio, più precisamente un'imposta

dell'1% sulle vendite (*centesima rerum venalium*), del 5% sulle eredità (*vicesima hereditatum*), dello stesso tasso sulle liberazioni degli schiavi (*vicesima manumissionum*), oltre ai dazi (*portoria*) e all'*aurum coronarium*, quale omaggio per l'avvento di ogni nuovo imperatore²².

La *Constitutio Antoniniana*, dunque contiene le istanze dei provinciali, dei gruppi che hanno sostenuto Caracalla e costituisce il primo passo verso l'eguaglianza nei diritti e nei doveri, principi base del concetto di cittadinanza²³.

La tavola bronzea di Banasa²⁴, redatta tra il 180 ed il 181 d.C rappresenta invece, un esempio di integrazione del concetto di cittadinanza già delineato dalla *Constitutio Antoniniana*. In particolare, chiarisce alcuni concetti enucleati nel papiro ll. 7-9 del P. Giess. 40, 1, in relazione ai rapporti tra diritto romano e consuetudini locali prima e dopo la *Constitutio Antoniniana de civitate*.

La *Tabula* conservata nel Museo delle Antichità di Rabat in Marocco, linea. 7-9 del P. Giess. 40, evidenzia l'inclusione del *ius gentis* dell'aspirante *civis* nel diritto di Roma e la cessazione degli obblighi fiscali in quanto straniero²⁵.

²¹ V.MAROTTA “EGIZI E CITTADINANZA ROMANA”, Rivista Cultura giuridica e diritto vivente, Vol. 1 (2014), p.18.

²² G. PURPURA in “La *constitutio antoniniana: communis patria* e impero universale. una riflessione sulla cittadinanza: roma antica e il mondo attuale” agrigento, 13 dicembre 2012, IVRIS ANTIQVI HISTORIA AN INTERNATIONAL JOURNAL ON ANCIENT LAW, 5 · 2013, 212 d.c.-2012, pag.78.

²³ Attilio Mastino, noto storico ed epigrafista italiano durante il convegno tenuto a Roma nella Protomoteca del Campidoglio il 17 dicembre 2012, definisce la *Constitutio Antoniniana* come: “Un modello insuperato anche per noi uomini d'oggi.[...] la concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero potrebbe servire a suscitare una riflessione nel nostro paese a proposito di una legislazione sui migranti che deve mettersi al passo con i tempi: il primo problema giuridico da risolversi sembra quello dell'attribuzione della cittadinanza ai figli degli immigrati, nati in Italia, sulla base dello *ius soli*.”

²⁴ E. MIGLIARIO, Nota in margine alla *Tabula Banasitana*, AA.VV., Miscillo Flamine. Studi in onore di C. Rapisarda, Trento 1997, 226 ss.;

A.N. SHERWIN-WHITE, The *Tabula of Banasa* and the *Constitutio Antoniniana*, JRS, 63, 1973, 89 ss.;

C. GIACHI, La *Tabula Banasitana*: cittadini e cittadinanza ai confini dell'impero, Atti del Seminario Internazionale “Civis/civitas. Cittadinanza politica – istituzionale e identità socio-culturale da Roma alla prima età moderna”, Siena – Montepulciano (10–13 luglio 2008), 2008, 75.

²⁵ Il citato documento integra la lacunosa espressione della l. 9 del P. Giess. 40 che si riporta integralmente: *Exemplum epistulae Imperatorum nostrorum An[toni-]ni et Veri Augustorum ad Coi((i))edium[22] Maximu:li((i))bellum Iuliani Zegrensis litteris tuis iunctum legimus, etquamquam civitas romana non nisi maximis meritis provocata in<dul>gentia principali gentilibus istis dari solita sit,tamen cum eum adfirmes et de primoribus esse popularium suorum, et nostris rebus prom<p>to obsequio fidissimum, nec multas familias arbitraremur apud Zegrenses paria poss((i))[e] de offic<i>is suis praedicare quamquam plurimos cupiamus honore a nobis in istam domum conlato ad aemulationem Iuliani excitari, non cunctamur et ipsi Ziddinae uxori, item liberis Iuliano, Maximo, Maximino, Diogeniano, civitatem romanam salvo iure gentis, dare.Exemplum epistulae Imperatorum Antonini et Commodi Augg(ustorum) ad Vallium Maximianum:legimus libellum principis gentium Zegrensiu animadvertimusq (ue) quali favore Epidi Quadrati*

praedecessoris tui iuuetur; proinde et illius testimonio et ipsius meritis et exemplis[24] quae allegat permoti, uxori filii(ue) eius civitatem romanam, salvo iure gentis, dedimus. Quod in commentarios nostros referri possit, explora quae cui(i)usq(ue) aeta(ti)s sit, et scribe nobis. Descriptum et recognitum ex commentario civitate romana donatorum divi Aug(usti) et Ti(beri) Caesaris Aug(usti), et C(aii) Caesaris, et divi Claudii, et Neronis, et Galbae, et divorum Aug(ustorum) Vespasiani et Titi et Caesaris Domitiani, et divorum Aug(ustorum) Ner<v>ae et Trai(i)ani, Parthici, et Trai(i)ani, Hadriani, et Hadriani Antonini Pii, et Veri Germanici Medici, Parthici Maximi et Imp(eratoris) Caesaris M(arci) Aurelii, Antonini Aug(usti) Germanici. Sarmatici, et Imp(eratoris) Caesaris L(ucii) Aureli Commodi, Aug(usti) Germanici Sarmatici, quem protulit Asclepiodotus lib(ertus), id quod i(n)fra s(cryptum) est.

Imp(eratore) Caesare L(ucio) Aurelio Commodo Aug(usto) et M(arco) Plautio Quintilio co(n)s(ulibus), p(ridie) non(as) Iul(ias), Romae. Faggura uxor Iuliani principis gentis Zegrensi(um) ann(or)um c[25] XXII, Iuliana ann(or)um c VIII, Maxima ann(or)um c IV, Iulianus ann(or)um c III, Diogenianus ann(or)um c II, liberi Iuliani s(upra) s(crypti). Rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensi(um) per libellum suffragante Vallio Maximiano per epistulam, his civitatem romanam dedimus, salvo iure gentis, sine diminutione tributorum et vect <i>galium populi et fisci. Actum eodem die, ibi, isdem co(n)s(ulibus) Asclepiodotus lib(ertus), recognovi. Signaverunt: M(arcus) Gavius M(arci) f(ilius) Pob(lilia) tribu) Squilla Gallicanus[26] M(arcus) Acilius M(arci) f(ilius) Gal(eria) tribu) Glabrio T(itus) Sextius T(itus) f(ilius) Vot(uria) tribu) Lateranus, 45 C(aius) Septimius C(aii) f(ilius) Qui(rina) tribu) Severus P(ublius) Iulius C(aii) f(ilius) Ser(gia) tribu) Scapula Tertullus, T(itus) Varius T(itus) f(ilius) Cla(udia) tribu) Clemens, M(arcus) Bassaeus M(arci) f(ilius) Stel(latina) tribu) Rufus, P(ublius) Taruttienus P(ubli) f(ilius) Pob(lilia) tribu) Paternus, [..... Tigidius Perennis], Q(uintus) Cervidius Q(uintus) f(ilius) Arn(ensi) tribu) Scaevola, Q(uintus) Larcius Q(uintus) f(ilius) Qui(rina) tribu) Euripianus, T(itus) Fl(avius) T(itus) f(ilius) Pal(atina) tribu) Piso. Traduzione (da Migliario, Gentes foederatae, cit., 457 ss.):

Copia della lettera dei nostri imperatori, gli Augusti Antonino e Vero, a Coedio Massimo: abbiamo letto la petizione di Giuliano Zagrense allegata alla tua lettera e, benché non rientri nel costume abituale donare la cittadinanza romana a tali uomini delle tribù, a meno che dei meriti eccezionali non suscitino la benevolenza imperiale, tuttavia, dal momento che tu attesti che il richiedente è uno dei più eminenti del suo popolo, e che, uomo di assoluta fedeltà, aderisce alla nostra causa senza esitazioni, e giacché siamo del parere che non molti gruppi famigliari degli Zegrensi possono vantare meriti comparabili con i suoi – per quanto noi desideriamo che, visto l'onore concesso alla casata di

Giuliano, parecchi siano incitati a imitarlo – non esitiamo a donare a lui, a sua moglie Ziddina, nonché ai loro figli Giuliano, Massimo, Massimino e Diogeniano, la cittadinanza romana, senza che ciò pregiudichi il diritto vigente per il suo popolo. Copia della lettera degli imperatori Antonino e Commodo Augusti a Vallio Massimiano: abbiamo letto la petizione del capo della tribù degli Zegrensi e abbiamo preso atto di quale favore egli goda da parte del tuo predecessore Epidio Quadrato; pertanto, mossi sia dalle attestazioni di stima di costui, sia dalle azioni meritevoli di quello, qui documentate dagli allegati, concediamo a sua moglie e ai suoi figli la cittadinanza romana, fatto salvo il diritto vigente per il suo popolo, ma affinché tale provvedimento possa essere inserito nei nostri registri, informati di quale sia l'età di ciascuno di loro, e scrivicelo.

Estratto, descritto e collazionato dal registro elencante coloro che hanno ottenuto la cittadinanza romana – dal divino Augusto, da Tiberio Cesare Augusto, da Gaio Cesare, dal divino Claudio, da Nerone, da Galba, dai divini Augusti Vespasiano e Tito, da Domiziano Cesare, dai divini Augusti Nerva, Traiano Partico, Traiano Adriano, Adriano Antonino Pio e Vero Germanico Medico Partico Massimo, dall'imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto Germanico Sarmatico e dall'imperatore Cesare Lucio Aurelio Commodo Augusto Germanico, Samtatico – che il liberto Asclepiodoto ha prodotto, e che viene trascritto qui di seguito.

Sotto il consolato dell'imperatore Cesare Lucio Aurelio Commodo Augusto e di Marco Plautio Quintillo, alla vigilia delle none di luglio, a Roma. Faggura, moglie di Giuliano, capo della tribù degli Zegrensi, di anni ventidue; Giuliana, di anni otto, Massima, di anni quattro, Giuliano, di anni tre, Diogeniano, di anni due, figli del suddetto Giuliano. Dietro richiesta di Aurelio Giuliano, capo degli Zegrensi, avanzata tramite domanda scritta, con l'appoggio espresso per lettera di Vallio Massimiano, noi concediamo loro la cittadinanza romana, fatto salvo il diritto vigente per il loro popolo, e senza sgravio delle tasse e dei tributi dovuti al popolo romano e al fisco imperiale. Fatto il giorno medesimo, ivi, sotto gli stessi consoli. Io, Asclepiodoto liberto, l'ho collazionato.

Hanno sottoscritto: Marco Gavio Squilla Gallicano, figlio di Marco, della tribù Popillia; Marco Acilio Glabrio, figlio di Marco, della tribù Galeria; Tito Sestio Laterano, figlio di Tito, della tribù Voturia; Gaio Settimio Severo, figlio di Gaio, della tribù Quirina; Publio Giulio Scapula Tertullo, figlio di Gaio, della tribù Sergia; Tito Vario Clemente, figlio di Tito, della tribù Claudia; Marco Basseo Rufo, figlio di Marco, della tribù Stellanina; Publio Taruttieno Paterno, figlio di Publio, della tribù Publilia; [Sesto Tigidio Perenne, figlio di...della tribù...]; Quinto Cervidio Scevola, figlio di Quinto, della tribù Amensis; Quinto Larzio Euripiano, figlio di Quinto, della tribù Quirina; Tito Flavio Pisone, figlio di Tito, della tribù Palatina.

Nel 414-415 d.C., Claudio Rutilio Namaziano, esalta l'importanza della *Constitutio Antoniniana*, nel *De reditu suo* (I, 52, 63-66) scrive:

[Roma] *sospes nemo potest immemor esse tui [...] | Fecisti patriam diversis gentibus unam; | profuit iniustis te dominante capi; | dumque offers victis proprii consortia iuris, | Urbem fecisti, quod prius orbis erat.*

«O Roma nessuno, finché vive, potrà dimenticarti [...] | Hai fatto una sola patria per genti diverse; | la tua conquista ha giovato a chi viveva senza giustizia; | e mentre offri ai vinti i consorzi del diritto proprio | di tutto l'orbe hai fatto un'unica Urbe»²⁶.

La conclusione di questo importante percorso di cittadinanza²⁷ quale strumento di integrazione verrà compiuto più avanti da Giustiniano che rimuovendo le differenze fra le innumerevoli categorie di riferimento: *cives*, Latini (nelle varie situazioni), peregrini, appartenenti a città riconosciute o stati non ancora tali (come i Germani, o i Parti), riconoscerà a tutti lo *status* di cittadino/suddito²⁸.

In altri termini i giuristi romani applicano alla filosofia greca, più precisamente alla logica induttiva aristotelica dell'esperienza, della certezza o probabilità, le leggi che si

adottano per tutte le persone, straniere e non cittadine, così come ai cittadini romani²⁹.

C'è un passo, tratto da "Memorie di Adriano" di Marguerite Yourcenar, nel quale viene sottolineato questo aspetto controverso. In particolare, l'autrice ci parla di un impero divenuto più grande delle proprie ambizioni, multiculturale nei fatti, con enormi problemi di rapporto fra centro e periferia, con masse di diseredati ai margini e in casa, impegnato in guerre continue ai confini. Quando la cittadinanza venne concessa, tempo dopo, a tutti gli abitanti dell'impero, essa era il riconoscimento di uno status di sudditi. L'Impero romano, infatti, visse un periodo problematico e di crisi per il riconoscimento collettivo della cittadinanza e per l'adesione critica ai valori dell'Urbe da parte dei suoi sudditi, i quali si ritrovarono, ad un certo punto della loro storia, schiacciati da una cultura dominante che a quel punto si traduceva soltanto nel riconoscimento di una subalternità politica e sociale all'Impero. All'interno di questo affascinante romanzo con fini formativi pubblicato a metà del secolo scorso, scritto nella forma di una lunga epistola³⁰ l'anziano e malato imperatore Adriano scrive al nipote adottivo e futuro imperatore Marco Aurelio. Adriano racconta al nipote della sua giovinezza e dei suoi studi, dice di aver "governato in latino e pensato in greco", il giovane Adriano ha sentimenti di amore e odio

²⁶ RUT. NAM., *De reditu suo*, 63-66 (Roma unificatrice), "Il viaggio e la memoria: il 'De reditu suo' di, in "Lo Spazio Letterario di Roma antica", vol. VI (I Testi. 1 – Poesia), a cura di A. Fusi, A. Luceri, P. Parroni, G. Piras, Roma, Salerno Editrice, 2009, pp. 584-93

²⁷ *Tutti i sudditi dell'impero furono associati a Roma e divennero cittadini romani. Così il privilegio di pochi poteva diventare di tutti e la plebe, che non aveva propri terreni, poteva vivere dei beni pubblici.* (Agostino, *La città di Dio*, libro V; testi citati in Filoramo-Roda, *Le fonti della storia antica e altomedievale*, 1991)

²⁸ F. GORIA, Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano, La nozione di «Romano» tra cittadinanza e universalità, in AA. VV., *Da Roma alla terza Roma*, Studi, II, cit., 277 ss. Nov. Iust. 78.5 (a. 539): *Facimus autem novum nihil, sed egregios ante nos imperatores sequimur. Sicut enim Antoninus Pius cognominatus, ex quo etiam ad nos appellatio haec pervenit, ius Romanae civitatis prius ab unoquoque subsectorum petitus et taliter ex eis qui vocantur peregrini ad Romanam ingenuitatem deducens ille hoc omnibus in commune subiectis donavit, et Theodosius iunior post Constantinum maximum*

sacratissimae huius civitatis conditorem filiorum prius ius petitum in commune dedit subiectis, sic etiam nos hoc videlicet regenerationis et aureorum anulorum ius unicuique petentium datum et damni et scrupulositatis praebens occasionem et manumissorum indigens auctoritate omnibus similiter subiectis ex hac lege damus. Restituimus enim naturae ingenuitate dignos non per singulos de cetero, sed omnes deinceps qui libertatem a dominis meruerunt, ut et hanc magnam quandam et generalem largitatem nostris subiectis adiciamus.

²⁹ Cicerone scrive "La vera legge è la retta ragione, in accordo con la natura; è di applicazione universale... E non ci saranno leggi diverse a Roma e ad Atene, o leggi diverse ora e in futuro, ma una legge eterna e immutabile sarà valida per tutte le nazioni e di tutti i tempi, e ci sarà un signore e sovrano, che è Dio, su tutti noi, perché egli è l'autore di questa legge..." (citato da Nemo, 21).

³⁰ <http://avocebassa.eu/2017/07/03/ius-soli-e-ius-culturae-tra-cittadinanza-e-senso-di-appartenenza/>
<http://sociale.corriere.it/modernita-di-una-classicista-ecco-come-limpero-romano-accoglieva-e-integrava/>

verso Roma: ovunque vada sente di essere un romano in esilio ma, allo stesso tempo, la vita a Roma lo logora. In questi momenti allora Adriano ammonisce: “Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato uno sguardo consapevole su se stessi: la mia prima patria sono stati i libri”. Il luogo natio è un posto che ci appartiene intimamente, è una certezza.

La breve descrizione fin qui condotta evidenzia l'importanza dell'elemento etnico nella definizione del concetto di cittadino che partecipa attivamente alla concessione della cittadinanza.

Quest'ultima rappresenta un elemento di unità tra popoli che ha permesso ai Romani di aggiungere elementi innovativi in un processo di continuo arricchimento e acculturazione, che successivamente consentirà la massima espansione e diffusione del diritto romano³¹.

Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto sopra esposto possiamo desumere i principi per delineare un nuovo modello di cittadinanza anche per la realtà odierna, soprattutto, una concezione diversa di Stato, impegnato attivamente a rimuovere ogni forma di ostacolo per lo sviluppo umano e per la partecipazione di ognuno/a alla vita pubblica, e nel contempo stabilire le basi per le future generazioni di cittadini responsabili che contribuiscano attraverso la loro opera al progresso materiale e spirituale della società in attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

In tale contesto si colloca dunque la scuola (art. 33 e 34 Cost.) quale luogo di formazione di coscienza civile e sapere critico che, come rappresenta uno degli strumenti previsti dall'articolo 3 della nostra Costituzione per rimuovere gli ostacoli per lo sviluppo umano e per la partecipazione di ciascuno alla vita pubblica, ponendo tutti in condizione di poterlo fare a prescindere dalla situazione di provenienza. Papa Francesco il 14 gennaio 2018 nel suo Messaggio per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, “*Al momento della nascita "va riconosciuta e certificata" la*

nazionalità e a tutti i bambini "va assicurato l'accesso regolare all'istruzione primaria e secondaria". Egli prende esplicitamente posizione sullo *ius soli* e manifesta il suo appoggio anche allo *ius culturae* in quanto chiede sia riconosciuto il diritto a completare il percorso formativo nel paese d'accoglienza”. Questi eventi dell'antica Roma offrono spunti di riflessione sulla situazione attuale. Tutti noi in base al nostro sistema di valori e al credo politico, possiamo stabilire se essere favorevoli allo *Ius Soli* o allo *Ius Sanguinis*, e riflettere sul termine cittadinanza. La concessione della cittadinanza è una enorme responsabilità a cui corrispondono una serie di diritti e di doveri, quali eleggere i propri rappresentanti (compito a cui il popolo viene sempre di più meno) e pagare le imposte, fondamentali per partecipare attivamente alla vita pubblica. La Storia di Roma insegna, attraverso le pagine della affascinante letteratura latina, che non importa quale sia il colore della tua pelle o il dio a cui ti rivolgi: l'importante è che tu svolga con diligenza i tuoi doveri da cittadino e che sia orgoglioso di servire il tuo paese.

Lo *ius sanguinis*, rappresenta la forma più diffusa nel diritto tradizionale, consente di ottenere la cittadinanza dai genitori per discendenza di sangue, solitamente nell'ambito di un certo numero di generazioni (non oltre la seconda o la terza); viene presupposto spesso un limite temporale (a decorrere dalla nascita) per la relativa registrazione, non esclusa l'ipotesi che si perda talvolta la cittadinanza di origine quando i soggetti espatriati continuano a risiedere a lungo all'estero.

Lo *ius soli*, invece risulta di maggiore interesse per le seconde generazioni, tiene conto del legame che si realizza con il territorio del paese di accoglienza quando si nasce sul posto, ma viene accettato in misura più o meno ampia dai singoli Stati membri con il riconoscimento della cittadinanza alla nascita o dopo, automaticamente o su richiesta, congiuntamente o meno alla situazione di residenza dei genitori, talvolta con margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione pubblica. Si parla di doppio *ius soli* quanto un cittadino straniero, nato

³¹ F. De VISSCHER, L'espansione della *civitas* romana e la diffusione del diritto romano, in Conferenze romanistiche V, Milano 1960, p.183.

sul posto, è figlio di almeno un genitore parimenti nato sul posto. Il riconoscimento della cittadinanza, concessa a riconoscimento di un percorso di attaccamento all'Italia, può rappresentare un segnale positivo sulla strada dell'integrazione, che è la più efficace arma contro la radicalizzazione. Come a suo tempo ha osservato giustamente già un uomo di profonda cultura come Ernest Rénan, in una conferenza tenuta alla Sorbona l'11 marzo 1882, in continuità con la grande tradizione umanitaria della Francia:

“L'uomo non è schiavo, né della sua razza, né della sua lingua, né della sua religione, né del corso dei fiumi, né della direzione delle catene montagnose. Una grande aggregazione di uomini, sana di spirito e generosa di cuore, crea una coscienza morale che si chiama nazione”³².

³² E. RÉNAN Che cos'è una nazione?. Introduzione di Lanaro S., traduzione di De Paola G., Donzelli Editore 1998.